



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N. 38885/OR

del 07 AGO. 2017

IL SINDACO

VISTO il comma 1° dell'art. 10 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva;

VISTO l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento, mentre, al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che, al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, per i blocchi di appartamenti;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

RITENUTO necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08/08/ 1994);

CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTA la L.R. n° 10 del 29/04/2014 " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto";

ATTESO che l'art. 5, comma 3, della suddetta L.R. 10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e

materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto;

VISTA la circolare del Presidente della Regione del 22 luglio 2015 pubblicata sulla parte I della GURS n° 32 del 07/08/2015, con la quale sono state emanate le "*Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto*" già approvate dalla Giunta Regionale con delibera n° 101 del 20 aprile 2015;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 10/2014 l'Ente locale è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;

DATO ATTO che già il Comune ha stipulato annualmente convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il servizio di bonifica, rimozione, selezione trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, sia in lastre che in frammenti o di corpi cavi, a beneficio dell'ambiente di aree pubbliche;

RITENUTO necessario ed urgente il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n° 9031/OR del 19.02.16 e successive ultima in ordine di tempo n° 20698/OR del 24.04.2017 in scadenza lo scorso 31.07.2017, è stato imposto ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili in cui siano presenti materiali contenenti amianto di effettuare il censimento degli stessi;

CONSIDERATO CHE le linee guida di cui alla suddetta circolare del Presidente della Regione del 22 luglio 2015 sono state redatte anticipatamente alla redazione del "*Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*", detto, brevemente, "*Piano Regionale amianto*" proprio per addivenire ad una completa mappatura dei siti contenenti MCA prima di definire, attraverso il Piano Regionale dell'Amianto, quali strategie dovranno essere messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi della L.R. n°10/2014 ovvero la bonifica totale del territori regionale dal MCA;

VISTA la L.R. n° 8 del 17.05.16, art. 29, con la quale, al fine di superare la tempistica della L.R. 10/2014 in merito al raggiungimento degli anzidetti obiettivi, *sono stati riaperti i termini per la redazione dei piani comunali amianto e per la presentazione da parte dei cittadini delle "schede di auto notifica sulla presenza di amianto"*, sospendendo ogni eventuale sanzione a carico degli stessi per la mancata comunicazione;

ATTESO che ad oggi il "*Piano Regionale amianto*" non è stato ancora adottato e che la L.R. n° 8/2016 art. 29, comma 2, a modifica della L.R. n° 10/2014, stabilisce che il *Piano Comunale amianto e il monitoraggio del rischio amianto devono essere conclusi "entro centoventi giorni dall'adozione del Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"*;

RITENUTO necessario, in ottemperanza alla detta L.R. n° 8 del 17.05.16, art. 29, provvedere con il presente atto alla riapertura dei termini al fine di permettere ai cittadini interessati di poter adempiere al censimento di che trattasi

ORDINA

A tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, a seguito della riapertura dei termini, di cui la L.R. n° 8 del 17.05.16, art. 29, come in premessa specificato, di provvedere, **entro il termine del 31 dicembre 2017**, ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso il Settore IX di questo Ente o scaricabile all'indirizzo internet <http://www.comune.modica.gov.it>

Tale modello, debitamente compilato dal proprietario dell'immobile, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente della società/azienda proprietaria dell'immobile va trasmessa, in originale, inviata alla Struttura Territoriale competente per il territorio, A.R.P.A. di Ragusa, e per conoscenza al Comune entro il termine anzidetto.

Sarà cura del Comune trasmettere le segnalazioni pervenute all' A.R.P.A. nel caso in cui non sia stata fatta comunicazione direttamente a questo organo competente.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente tel. 331-3045448.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, abbiano effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al 01/01/2013, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicare la data e il protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta al XII Settore.

AVVERTE

Inoltre, che, per l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € **2.582,20 (euro duemilacinquecentoottantadue/20)** ad € **5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57)**, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4 e sarà perseguita, come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p..

DISPONE

Che la presente ordinanza diventi immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa sia affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e notificata tramite PEC al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, all'A.R.P.A. Sicilia, alla A.S.P. di Ragusa Dipartimento di Prevenzione, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla Polizia Municipale del Comune, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza, al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco ed al distaccamento del Corpo Forestale Regionale.

INCARICA

Il Comando dei Vigili Urbani e le forze dell'Ordine di fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante; "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Angelo Buscema dipendente del XII Settore- tel. 3313045448.

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE P.O.

Dott.ssa Vincenza Di Rosa

Vincenza Di Rosa

IL SINDACO

Ignazio Abbate